

## ALL'ESAME DELL'ESECUTIVO DELLA C.d.L.

**Adeguamento del lavoro sindacale alle nuove tecniche di produzione**

**Sarà convocata una riunione straordinaria per esaminare la situazione dei 60 mila edili in lotta contro i peggiori gruppi del monopolio - Esame della situazione**

Si è riunita la commissione esecutiva della Camera dei Lavori per le industrie edili e lavorativi, presieduta dal sindacalista Giacomo Rossa, per discutere dell'adeguamento del lavoro sindacale che scaturisce dalle nuove forme di organizzazione del lavoro, di meccanizzazione e di rinnovamento di impianti, ed il processo di automazione posti in moto in alcune grandi aziende.

La commissione esecutiva ha constatato che le nuove forme di organizzazione del lavoro, seguite per il mezzo del processo di rinnovamento tecnologico introdotto non solamente nel settore dell'industria, ma anche nel settore dei servizi pubblici, del commercio, del credito, delle pubbliche amministrazioni, le conseguenze di un tale fenomeno si manifestano con la riduzione della manodopera oppure con la stasi dell'assunzione di lavoratori, il aumento della produttività lavorante, la sempre crescente intensificazione dei ritmi di lavoro, e la riduzione dei tempi di lavoro; con la dequalificazione delle mestiere.

La conseguenza più determinante di tale fenomeno è la riduzione del reddito di spettanza dei lavoratori, contrapposta all'enorme aumento dei profitti e dei redditi, dovuti a un maggiore rendimento delle mestranze.

Questa conseguente riduzione del rapporto tra retribuzione e profitto a danno dei lavoratori, determina un peggioramento della situazione economica a Roma e provincia perché riduce il reddito spendibile a disposizione dei lavoratori.

Le nuove forme di organizzazione del lavoro, collegate al processo di dequalificazione delle mestranze, determinano un variegato fenomeno: la postazione operaria delle mestranze nel senso che aumentano il numero dei giovani e delle ragazze occupati in materia temporanea e retribuita in base alle norme contrattuali stabilite per i giovani.

Questo fatto dà luogo a una ulteriore riduzione della quantità del reddito a disposizione dei lavoratori e peggiora ulteriormente il rapporto tra reddito, retribuzione e misura di fondo, retribuzione.

La commissione esecutiva della Camera dei Lavori ha constatato che le nuove forme di organizzazione del lavoro, collegate al processo di meccanizzazione non hanno determinato una riduzione dei prezzi delle tariffe, anche se sono stati ridotti i costi di produzione delle merci e dei servizi.

Nello spazio di un anno, con meno di 10 punti di contingenza, si è verificato in maniera ancora maggiore degli scorsi anni il fenomeno dell'aumento dei prezzi e delle tariffe e ciò con gravi danni per tutte l'economia locale, a seguito della riduzione della capacità di acquisto globale dei lavoratori, data la forte incidenza che hanno a Roma le categorie che non usufruiscono della scala mobile, in questo momento acquisita la particolare gravità la resistenza che il padronato oppone sempre più tenacemente all'accoglimento delle richieste di miglioramenti economici, e il tentativo di apportare modifiche al funzionamento della scala mobile.

La commissione esecutiva, mentre riafferma il principio che la organizzazione sindacale nazionale deve porre alla testa delle lotte le determinazioni anteriori, esige che la legge, al termine di un approfondito studio relativo alle conseguenze che lo sviluppo delle nuove forme di organizzazione del lavoro determina nei rapporti di lavoro e di porsi alla testa dello stesso, si qualifichi la sua linea di lotta.

In questo modo si potrà fare affari con i nuovi rapporti tra la retribuzione e profitto, così da far corrispondere la retribuzione al maggior rendimento dei lavoratori.

La commissione esecutiva,

ha esaminato, inoltre, la lotta di trattative con la direzione aziendale per alcuni rivendicati, come la riunione che dovrà essere dedicata esclusivamente all'esame della vertenza tra i 60 mila lavoratori dell'edilizia e i peggiori gruppi di monopolio operanti a Roma e nella provincia, al fine di elaborare in merito alle forme della solidarietà, che le altre categorie di lavoratori dovranno assicurare ai lavoratori edili in seguito, in occasione del Ferragosto, le altre sei settimane di ferie, che si svilupperà nei mesi estivi.

La commissione esecutiva ha infine esaminato la situazione che si è venuta a determinare al Comune di Roma a seguito della votazione del Sindaco e della Giunta.

**Compatto sciopero alla Veltreria S. Paolo**

I lavoratori della Veltreria S. Paolo hanno ottenuto ieri con un compatto sciopero, l'inizio

di trattative con la direzione aziendale per alcuni rivendicati, come la riunione che dovrà essere dedicata esclusivamente all'esame della vertenza tra i 60 mila lavoratori dell'edilizia e i peggiori gruppi di monopolio operanti a Roma e nella provincia, al fine di elaborare in merito alle forme della solidarietà, che le altre categorie di lavoratori dovranno assicurare ai lavoratori edili in seguito, in occasione del Ferragosto, le altre sei settimane di ferie, che si svilupperà nei mesi estivi.

La commissione esecutiva ha infine esaminato la situazione che si è venuta a determinare al Comune di Roma a seguito della votazione del Sindaco e della Giunta.

La prima sezione del Tribunale civile di Roma, relativa all'avv. Paolo Granata ha emesso ieri una interessantissima sentenza in materia matrimoniale, che sembra esser la prima pronunciata in Italia sulla fecondazione artificiale. La causa era stata promossa dal signor M. D'A., contro la propria moglie, V. V., per disconoscere la paternità di un figlio partorito dalla donna.

Il neonato, D. D'A., era stato generato mediante fecondazione artificiale, alla quale marito della madre — secondo quanto egli stesso ha affermato — secondo quanto, inoltre, è stato provato, è stato rimasto completamente estraneo. Alla procreazione artificiale avevano consentito sia la donna che il marito.

Dopo lunga discussione in Camera di consiglio, il Tribunale è giunto nella determinazione di accogliere la richiesta della parte attrice, cioè del marito, ordinando, pertanto, che il neonato, iscritto negli atti di nascita del Comune di Roma come figlio legittimo, sia considerato figlio di genitori ignoti, con conseguente imposizione di un nuovo cognome. Il bimbo non può assumere nemmeno il nome della madre giacché ella è conjugata.

Determinante, per la decisione del Tribunale, è stato il fatto che la donna non ha potuto dimostrare la partecipazione del marito alla procreazione artificiale. Con ciò, è venuta meno quella presunzione che costituiva fondamento dell'attribuzione al marito della paternità legittima dei figli nati durante il matrimonio.

E' di grande interesse l'esame di alcune questioni, che la sentenza affronta con alta competenza. La sentenza, costituita da settanta pagine formate protocollo, inizia dicendo che i problemi interpretativi che si presentano al riguardo derivano dal fatto che l'erentualità di una fecondazione artificiale non è stata assolutamente tenuta presente nella redazione dei codici civile e penale.

La requisitoria chiede il rinvio a giudizio del Truzzolini, allora Consigliere di Roma, che l'erentualità di una fecondazione artificiale non è stata assolutamente tenuta presente nella redazione dei codici civile e penale.

La sentenza aggiunge che il Tribunale non può non tener conto della « sopravvenuta diffusione delle pratiche in questione » onde appare necessaria un'indagine abbastanza approfondita della materna.

Il quale, per la verità, è già avvenuto in altri campi con l'esperienza pretesica e disciplina dei fenomeni moderni, già ignorati dai vecchi codici ».

Poté così ricostruirsi l'antefatto della sanguinosa vicenda.

Di non minore interesse

sono le considerazioni del Collegio giudicante, per quanto riguarda la possibiltà della Chiesa autorevolmente espresso in un discorso del Pontefice. A questo proposito il Collegio giudicante afferma di non ritenere che « possa essere riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico la valutazione assolutamente negativa della Chiesa », recentemente, come è noto, autorevolmente formulata nell'articolo di filosofia legittima e dell'istituto del matrimonio ».

Il caso che è stato preso in esame per la decisione di cui diciamo non è una modo di giungere ad una diversa soluzione. Ciò avrebbe potuto verificarsi se si fosse provato che, oltre il consenso, c'era stato l'intervento biologico del marito. In realtà, la moglie non ha esibito prove su questo punto né ha chiesto di essere riconosciuta come madre. E' stato provato, dall'altra parte, la mancanza di coabitazione, accusata di trascunzione. Lo terito è stato interrogato nell'aula.

I motivi che hanno suscitato il tragico episodio sono stati ormai accertati. I Bonfili hanno spinto di una cicala gelida e dal ridento verso loro la donna, accusata di trascunzione. Lo terito è stato interrogato nell'aula.

Il magistrato, dopo aver udito la difesa, ha condannato il Truzzolini a 12 anni di reclusione.

Il quale, per la verità, è già avvenuto in altri campi con l'esperienza pretesica e disciplina dei fenomeni moderni, già ignorati dai vecchi codici ».

Poté così ricostruirsi l'antefatto della sanguinosa vicenda.

La prima sezione del Tribunale civile di Roma, relativa all'avv. Paolo Granata ha emesso ieri una interessantissima sentenza in materia matrimoniale, che sembra esser la prima pronunciata in Italia sulla fecondazione artificiale. La causa era stata promossa dal signor M. D'A., contro la propria moglie, V. V., per disconoscere la paternità di un figlio partorito dalla donna.

Il neonato, D. D'A., era stato generato mediante fecondazione artificiale, alla quale marito della madre — secondo quanto egli stesso ha affermato — secondo quanto, inoltre, è stato provato, è stato rimasto completamente estraneo. Alla procreazione artificiale avevano consentito sia la donna che il marito.

Dopo lunga discussione in Camera di consiglio, il Tribunale è giunto nella determinazione di accogliere la richiesta della parte attrice, cioè del marito, ordinando, pertanto, che il neonato, iscritto negli atti di nascita del Comune di Roma come figlio legittimo, sia considerato figlio di genitori ignoti, con conseguente imposizione di un nuovo cognome. Il bimbo non può assumere nemmeno il nome della madre giacché ella è conjugata.

Determinante, per la decisione del Tribunale, è stato il fatto che la donna non ha potuto dimostrare la partecipazione del marito alla procreazione artificiale. Con ciò, è venuta meno quella presunzione che costituiva fondamento dell'attribuzione al marito della paternità legittima dei figli nati durante il matrimonio.

E' di grande interesse l'esame di alcune questioni, che la sentenza affronta con alta competenza. La sentenza, costituita da settanta pagine formate protocollo, inizia dicendo che i problemi interpretativi che si presentano al riguardo derivano dal fatto che l'erentualità di una fecondazione artificiale non è stata assolutamente tenuta presente nella redazione dei codici civile e penale.

La sentenza aggiunge che il Tribunale non può non tener conto della « sopravvenuta diffusione delle pratiche in questione » onde appare necessaria un'indagine abbastanza approfondita della materna.

Il quale, per la verità, è già avvenuto in altri campi con l'esperienza pretesica e disciplina dei fenomeni moderni, già ignorati dai vecchi codici ».

Poté così ricostruirsi l'antefatto della sanguinosa vicenda.

Di non minore interesse

sono le considerazioni del Collegio giudicante, per quanto riguarda la possibiltà della Chiesa autorevolmente espresso in un discorso del Pontefice. A questo proposito il Collegio giudicante afferma di non ritenere che « possa essere riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico la valutazione assolutamente negativa della Chiesa », recentemente, come è noto, autorevolmente formulata nell'articolo di filosofia legittima e dell'istituto del matrimonio ».

Circa il caso che è stato preso in esame per la decisione di cui diciamo non è una modo di giungere ad una diversa soluzione. Ciò avrebbe potuto verificarsi se si fosse provato che, oltre il consenso, c'era stato l'intervento biologico del marito. In realtà, la moglie non ha esibito prove su questo punto né ha chiesto di essere riconosciuta come madre. E' stato provato, dall'altra parte, la mancanza di coabitazione, accusata di trascunzione. Lo terito è stato interrogato nell'aula.

I motivi che hanno suscitato il tragico episodio sono stati ormai accertati. I Bonfili hanno spinto di una cicala gelida e dal ridento verso loro la donna, accusata di trascunzione. Lo terito è stato interrogato nell'aula.

Il magistrato, dopo aver udito la difesa, ha condannato il Truzzolini a 12 anni di reclusione.

Il quale, per la verità, è già avvenuto in altri campi con l'esperienza pretesica e disciplina dei fenomeni moderni, già ignorati dai vecchi codici ».

Poté così ricostruirsi l'antefatto della sanguinosa vicenda.

La prima sezione del Tribunale civile di Roma, relativa all'avv. Paolo Granata ha emesso ieri una interessantissima sentenza in materia matrimoniale, che sembra esser la prima pronunciata in Italia sulla fecondazione artificiale. La causa era stata promossa dal signor M. D'A., contro la propria moglie, V. V., per disconoscere la paternità di un figlio partorito dalla donna.

Il neonato, D. D'A., era stato generato mediante fecondazione artificiale, alla quale marito della madre — secondo quanto egli stesso ha affermato — secondo quanto, inoltre, è stato provato, è stato rimasto completamente estraneo. Alla procreazione artificiale avevano consentito sia la donna che il marito.

Dopo lunga discussione in Camera di consiglio, il Tribunale è giunto nella determinazione di accogliere la richiesta della parte attrice, cioè del marito, ordinando, pertanto, che il neonato, iscritto negli atti di nascita del Comune di Roma come figlio legittimo, sia considerato figlio di genitori ignoti, con conseguente imposizione di un nuovo cognome. Il bimbo non può assumere nemmeno il nome della madre giacché ella è conjugata.

Determinante, per la decisione del Tribunale, è stato il fatto che la donna non ha potuto dimostrare la partecipazione del marito alla procreazione artificiale. Con ciò, è venuta meno quella presunzione che costituiva fondamento dell'attribuzione al marito della paternità legittima dei figli nati durante il matrimonio.

E' di grande interesse l'esame di alcune questioni, che la sentenza affronta con alta competenza. La sentenza, costituita da settanta pagine formate protocollo, inizia dicendo che i problemi interpretativi che si presentano al riguardo derivano dal fatto che l'erentualità di una fecondazione artificiale non è stata assolutamente tenuta presente nella redazione dei codici civile e penale.

La sentenza aggiunge che il Tribunale non può non tener conto della « sopravvenuta diffusione delle pratiche in questione » onde appare necessaria un'indagine abbastanza approfondita della materna.

Il quale, per la verità, è già avvenuto in altri campi con l'esperienza pretesica e disciplina dei fenomeni moderni, già ignorati dai vecchi codici ».

Poté così ricostruirsi l'antefatto della sanguinosa vicenda.

Di non minore interesse

sono le considerazioni del Collegio giudicante, per quanto riguarda la possibiltà della Chiesa autorevolmente espresso in un discorso del Pontefice. A questo proposito il Collegio giudicante afferma di non ritenere che « possa essere riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico la valutazione assolutamente negativa della Chiesa », recentemente, come è noto, autorevolmente formulata nell'articolo di filosofia legittima e dell'istituto del matrimonio ».

Circa il caso che è stato preso in esame per la decisione di cui diciamo non è una modo di giungere ad una diversa soluzione. Ciò avrebbe potuto verificarsi se si fosse provato che, oltre il consenso, c'era stato l'intervento biologico del marito. In realtà, la moglie non ha esibito prove su questo punto né ha chiesto di essere riconosciuta come madre. E' stato provato, dall'altra parte, la mancanza di coabitazione, accusata di trascunzione. Lo terito è stato interrogato nell'aula.

I motivi che hanno suscitato il tragico episodio sono stati ormai accertati. I Bonfili hanno spinto di una cicala gelida e dal ridento verso loro la donna, accusata di trascunzione. Lo terito è stato interrogato nell'aula.

Il magistrato, dopo aver udito la difesa, ha condannato il Truzzolini a 12 anni di reclusione.

Il quale, per la verità, è già avvenuto in altri campi con l'esperienza pretesica e disciplina dei fenomeni moderni, già ignorati dai vecchi codici ».

Poté così ricostruirsi l'antefatto della sanguinosa vicenda.

Di non minore interesse

sono le considerazioni del Collegio giudicante, per quanto riguarda la possibiltà della Chiesa autorevolmente espresso in un discorso del Pontefice. A questo proposito il Collegio giudicante afferma di non ritenere che « possa essere riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico la valutazione assolutamente negativa della Chiesa », recentemente, come è noto, autorevolmente formulata nell'articolo di filosofia legittima e dell'istituto del matrimonio ».

Circa il caso che è stato preso in esame per la decisione di cui diciamo non è una modo di giungere ad una diversa soluzione. Ciò avrebbe potuto verificarsi se si fosse provato che, oltre il consenso, c'era stato l'intervento biologico del marito. In realtà, la moglie non ha esibito prove su questo punto né ha chiesto di essere riconosciuta come madre. E' stato provato, dall'altra parte, la mancanza di coabitazione, accusata di trascunzione. Lo terito è stato interrogato nell'aula.

I motivi che hanno suscitato il tragico episodio sono stati ormai accertati. I Bonfili hanno spinto di una cicala gelida e dal ridento verso loro la donna, accusata di trascunzione. Lo terito è stato interrogato nell'aula.

Il magistrato, dopo aver udito la difesa, ha condannato il Truzzolini a 12 anni di reclusione.

Il quale, per la verità, è già avvenuto in altri campi con l'esperienza pretesica e disciplina dei fenomeni moderni, già ignorati dai vecchi codici ».

Poté così ricostruirsi l'antefatto della sanguinosa vicenda.

Di non minore interesse

sono le considerazioni del Collegio giudicante, per quanto riguarda la possibiltà della Chiesa autorevolmente espresso in un discorso del Pontefice. A questo proposito il Collegio giudicante afferma di non ritenere che « possa essere riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico la valutazione assolutamente negativa della Chiesa », recentemente, come è noto, autorevolmente formulata nell'articolo di filosofia legittima e dell'istituto del matrimonio ».

Circa il caso che è stato preso in esame per la decisione di cui diciamo non è una modo di giungere ad una diversa soluzione. Ciò avrebbe potuto verificarsi se si fosse provato che, oltre il consenso, c